



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Area Affari Generali e Comuni - Fondo di Rotazione
Determinazione del Commissario ad Acta per la Direzione Generale
Repertorio n° 521 del 31/12/19

OGGETTO: Anticipazione dell'indennità d'anzianità in favore del Direttore Agrario Coordinatore (posizione economica "C3s") - Dr. [nome] nato il [data] - matricola n° [numero] - Codice Fiscale [numero] Liquidazione dell'importo pari ad € 35.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.

PROPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- che con istanza dell'14/10/2019, corredata dei prescritti atti documentali (acquisiti in data 05/12/2019), il Dr. [nome] ha chiesto l'anticipazione del TFR, nella misura massima del 70% (calcolata al lordo delle ritenute fiscali sull'ammontare lordo di indennità d'anzianità maturata alla data della domanda);
- che la motivazione a sostegno della suddetta richiesta attiene alla necessità, a seguito dell'intervento medico-chirurgico, di cure e terapie urgenti cui dovrà sottoporsi il coniuge del su nominato a causa dell'accertata grave patologia riscontrata con apposita certificazione emessa dalla competente Azienda Sanitaria.

VISTO

- le disposizioni contenute nell'art. 71 del R.O. E.S.A. disciplinanti il sistema di calcolo dell'indennità di anzianità da corrispondere ai dipendenti che, per qualsiasi causa, cessano dal servizio, consistente nella commisurazione di tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, per il numero degli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente;
- le vigenti norme in materia di anticipazione del TFR ed in particolare l'art. 2120 del Codice Civile secondo cui il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore, può chiedere l'anticipazione del proprio TFR, nei limiti del 70% qualora l'istanza sia motivata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dall'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o da condizioni di miglior favore, previste dai contratti collettivi o da patti individuali e che, in ogni caso, le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque non al di sopra del 4% del totale dei dipendenti in servizio ed al netto del numero dei soggetti risultanti già beneficiari negli anni precedenti;
- la Legge 26 Settembre 1985, n° 482, concernente il trattamento tributario delle ritenute di fine rapporto, e il D.L. n°65 del 2/3/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota n. 72740 del 05/12/19 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/12/19

ATTESO

- che l'Ente di Sviluppo Agricolo liquida direttamente ai propri dipendenti il trattamento di fine rapporto;
- che con deliberazione n.159/C.A. del 29/04/2010, resa esecutiva in data 07/06/2010, questo Ente ha disposto l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto anche per il proprio personale;
- che le Circolari della Direzione Generale n. 5594 del 08/07/2010 e n.1519 del 15/02/2011 hanno regolamentato il relativo iter istruttorio nel corso del quale si procede alle verifiche (di diritto e documentali) ed alle modalità di selezione delle varie istanze;
- che, in deroga alle disposizioni contenute nella Circolare n° 45/47 del 19/01/2016, stante l'assoluta urgenza del caso in esame, possa prevedersi la concessione, in favore del su nominato, dell'anticipazione dell'indennità d'anzianità per le finalità sopra evidenziate;

CONSIDERATO

- che l'istanza, corredata dalla documentazione prescritta ed altresì integrata dal preventivo delle spese da sostenersi nell'arco del periodo di cure cui sarà soggetto il familiare del richiedente, è conforme alle previsioni normative vigenti;
- che in applicazione delle normative vigenti in materia di tempistica e misura delle erogazioni a titolo di trattamenti di fine rapporto (D.L. 78/10 convertito nella Legge 122/10, D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ed infine l'art. 1 - commi 484 e 485 della Legge 27/12/13 n° 147), occorre calcolare la misura del 70% sull'importo di 1° quota TFR concedibile (valido per i casi di cessazioni dal servizio) e pari ad € 50.000,00, anziché sulla complessiva indennità d'anzianità maturata alla data della domanda, determinando, pertanto in favore del su nominato, l'ammontare spettante di € 35.000,00 al lordo delle ritenute fiscali;

Il Commissario ad Acta per la Direzione Generale

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/66, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ° 126/Gab. del 03/12/2019;
- VISTA la nota 04/12/2019 n° 72115 - Servizio 4 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale;
- VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;
- VISTO il parere di regolarità contabile;
- RITENUTA la propria competenza

DETERMINA

per le considerazioni sopra esposte:

- di concedere, al Dr. [redacted], dipendente dell'Ente a tempo indeterminato dal 1° Febbraio 1993, in deroga alle disposizioni contenute nella Circolare n° 45/47 del 19/01/2016, l'importo lordo di € 35.000,00, a titolo di acconto, pari al 41,1575% dell'indennità d'anzianità maturata alla data dell'istanza (14/10/2019) ed equivalente al 70% della 1° quota TFR concedibile (€ 50.000,00 all'atto di cessazione dal servizio) in aderenza ai dettami normativi vigenti in materia di tempistiche e liquidazioni dei trattamenti di fine servizio;
- di procedere, in conformità all'autorizzazione di cui alla suddetta nota assessoriale, alla liquidazione del suddetto importo lordo, con imputazione del relativo ammontare al cap. 93 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e prelievo della somma dal relativo fondo Cap. 211 "Fondo indennità di anzianità spettante ai dipendenti cessati dal servizio";
- di trattenere dal suddetto ammontare l'IRPEF, pari ad € 6.087,51, calcolata sull'imponibile di € 26.736,80, in applicazione della legge n° 482 del 26/09/1985, con relativa imputazione al Cap. 221/E del Bilancio dell'Ente.
- di corrispondere per conseguenza al Direttore Agrario Coordinatore - Dr. [redacted] (P.A. il [redacted]) - Codice Fiscale [redacted], l'importo netto di € 28.912,49.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Commissario ad Acta
f.f. Direttore Generale
(Dr. Nido Castarone)